



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

San Marino, 27 marzo 2025/1724 d.F.R.

A tutti i contribuenti

Oggetto: Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2024 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2024.

Con la presente si informa che è operativo, sul portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm – servizi online – IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2024, Modello IGR P, Modello IGR G, nonché le dichiarazioni degli Allegati per Imposta di Bollo (agenzia e pubblicità) e Imposta Complementare, Modelli IGR M e N, della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello IGR O.

Il modello IGR L e la dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF) verranno resi disponibili nei prossimi giorni.

I termini di presentazione e pagamento per il **periodo d'imposta 2024, come stabiliti dall'art.1 della Legge 20/12/2024 n. 202**, sono riassunti nella seguente tabella (le scadenze considerano l'ultimo giorno utile per il pagamento):

Dichiarazioni	Termine di riferimento
IGR G (a cura del datore di lavoro)	15 aprile 2025
Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L, IGR M e N e versamento dell'eventuale conguaglio a debito	31 luglio 2025
Dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche	31 luglio 2025
Allegati relativi a: a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.	31 luglio 2025
Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29	2 ottobre 2025
Versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207	2 ottobre 2025
Primo acconto IGR	1 settembre 2025
Secondo acconto IGR	1 dicembre 2025

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

Si ricorda che, ai sensi dell'art.93, comma 2, della Legge n.166/2013, se la dichiarazione dei redditi è presentata **entro 30 giorni dalla scadenza** dei termini (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 31 luglio 2025), la dichiarazione presentata è valida ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art.139, comma 1, lettera d) della L.166/2013.

Oltre il predetto termine **la dichiarazione è nulla** e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art.93, comma 3, L.n.166/2013).

2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE e GIURIDICHE.

2.1. Rivalutazione beni dell'impresa (art. 16 Legge n. 171/2022 mod. dall'art. 2 c.6 Legge n.194/2023)

Il comma 6 dell'art. 2 della Legge n.194/2023 ha previsto, anche per l'anno 2024, la facoltà di rivalutare i beni dell'impresa così come previsto all'art. 16 Legge n. 171/2022, per i beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero inventariati al 31/12/2023.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 16 della Legge n.171/2022 prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi come segue:

- righe n.105-107-110-111 del quadro H del modello IGR "L";
- Quadro C sez. 1 del modello IGR P "rivalutazione dei beni dell'impresa".

Si porta all'attenzione, che il provvedimento straordinario di "rivalutazione beni dell'impresa" è stato prorogato, con Legge n.202/2024 art. 1 comma 5, anche per il periodo d'imposta 2025, con termine di versamento della relativa imposta sostitutiva **entro il 31 ottobre 2025**.

2.2. Incentivo "Sismabonus" per la riduzione del rischio sismico (Decreto Delegato n. 32/2024)

Dal 1° gennaio 2024 è in vigore il nuovo Decreto Delegato 20 febbraio 2024 n. 32 che regola le disposizioni finalizzate a salvaguardare dal rischio sismico strutture e infrastrutture realizzate in territorio sammarinese, al fine del riconoscimento di una detrazione d'imposta. Con il decreto sopra citato l'incentivo è stato introdotto anche per le persone giuridiche.

Competente per l'istruttoria dell'incentivo, è l'U.O. Servizio Controllo Strutture del Servizio Protezione Civile presso la quale è possibile attivare la pratica.

Al fine di usufruire dell'incentivo, l'importo autorizzato dovrà essere inserito negli appositi righe:

- Quadro B sez. 6 rigo 13/8 del modello IGR P (con allegato obbligatorio);

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

-Quadro P righe 205), 206) del modello IGR "L" (con allegato obbligatorio).

2.3. Adempimenti per il sub-intermediario iscritto nel nuovo registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi

Dal 1° luglio 2024, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento n.2007-02, Banca Centrale ha precisato che l'iscrizione nel nuovo registro degli *intermediari assicurativi e riassicurativi* da parte degli sub-agenti o sub-intermediari configura la condizione di "operatore economico sammarinese" con conseguente assoggettamento, agli obblighi contabili e dichiarativi connessi alla Legge n.166/2013.

2.4. Chiarimenti per la compilazione delle Dichiarazioni IGR in materia di "Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti" ai sensi del D.D. n.138/2024

L'art. 30 del D.D. n.138/2024 ha introdotto sostanziali modifiche alla Legge n.166/2013 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento fiscale dei redditi derivanti da tecnologie basate su registri distribuiti, sia per i redditi prodotti da Persone Giuridiche che per privati investitori, anche per il tramite di un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della LISF (Legge n.165/2005 e successive modifiche ed integrazioni).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.37 del medesimo Decreto Delegato, il summenzionato trattamento fiscale avrà decorrenza dal periodo di imposta 2025.

2.5. Regime fiscale semplificato per attività commerciale di impresa estera (D.D. n. 113/2024)

L'articolo 3 del D.D. n. 113/2024 prevede l'opzione ad un regime fiscale semplificato da parte degli operatori economici esteri che ottengono l'autorizzazione ad operare dall'Ufficio Attività Economiche.

Il regime semplificato prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12% sul valore delle vendite effettuate, oppure del 5% nel caso di esportazioni commerciali ai sensi della Legge 14 marzo 1991 n. 43 (tax free). Tale imposta è sostitutiva dell'imposta generale sul reddito, per il reddito prodotto a San Marino, di cui alla Legge n.166/2013 e dell'imposta sulle importazioni, per le materie prime, di cui alla Legge n. 40/1972.

L'operatore economico estero ha comunque obbligo di tenere i registri contabili obbligatori previsti dal Titolo VII della Legge 166/2013, ma non obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui l'operatore economico estero operi in qualità di sostituto d'imposta sono previsti gli obblighi di cui agli articoli 85 e 92 della Legge n.166/2013.



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.

3.1. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari articolo 17 Legge n. 171/2022 modificato dall'art. 2 c. 7 della Legge n. 194/2023.

Il comma 7 dell'art. 2 della Legge n.194/2023 ha previsto anche per l'anno 2024 la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari di cui all'art. 17 Legge n.171/2022, per le partecipazioni e gli strumenti finanziari posseduti alla data del 1 gennaio 2024.

Si rimanda alla circolare emessa dall'Ufficio scrivente in data 15 febbraio 2021 n.17968/2021/Dir ISPF/GG di protocollo, ricordando che deve essere allegato nel quadro Q del modello IGR "L", l'apposito prospetto.

Si porta all'attenzione che il provvedimento straordinario di "rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari" è stato prorogato, con Legge n.202/2024 art. 1 comma 6, anche per il periodo d'imposta 2025, con termine di versamento della relativa imposta sostitutiva **entro il 2 giugno 2025**.

3.2. Esonero dalla dichiarazione dei redditi – art.84 Legge n.166/2013 così come modificato dal D.L. n.89/2024

L'art.84 della Legge n.166/2013 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che non sono tenuti a presentare la dichiarazione:

"a) i soggetti che, essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedano solo redditi esenti per un importo lordo complessivo non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall'articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche ovvero redditi soggetti a ritenute a titolo d'imposta ai sensi della presente legge;

b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto a) a condizione che trasmetta all'Ufficio Tributario il certificato di cui al successivo articolo 85.

2. L'esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi a lui imputati, a norma dell'articolo 12, comma 3 della presente legge."

Pertanto per il periodo d'imposta 2024, i soggetti che rientrano nell'ipotesi indicata alla lettera a) e che possiedano o abbiano prodotto **solo redditi esenti per un importo complessivo inferiore o uguale ad € 7.717,19** (importo corrispondente alla pensione sociale di cui alla Legge suindicata per

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

l'anno 2024) e/o redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi Modello IGR-L.

3.3. Ammontare dei redditi lordi propri per carico familiare

Si precisa che ai sensi del Decreto Delegato n.15 del 30 gennaio 2024, successivamente reiterato con il Decreto Delegato n.86 del 18 aprile 2024, l'importo di **€ 7.717,19** costituisce la soglia massima dei redditi lordi propri per la determinazione dei carichi familiari, delle persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) di cui al comma 1 del medesimo Decreto, con eccezione per i soggetti diversamente abili. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.4. della circolare prot.32827/2024/DIRC del 28 marzo 2024 adottata dall'Ufficio Tributario.

3.4. Trattamento fiscale del "Bonus straordinario in favore dei nuclei familiari" di cui al D.D. n.56/2024

Si rammenta che ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.D. n.56/2024, il bonus straordinario di cui all'oggetto, non è assoggettato a tasse, imposte o ritenute e non concorre a formare il reddito imponibile del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Generale sui Redditi.

4. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE GIURIDICHE - MODELLO IGR P.

4.1. Dettaglio righe nel Quadro A Sezione 2 IGR P 2024

Al fine di avere un maggior dettaglio di alcune voci di ricavo, nel quadro A Sezione 2 è stato aggiunto - il rigo 413: Perdite finanziarie su titoli e partecipazioni dell'attivo circolante.

4.2. Trattamento fiscale della plusvalenza realizzata su immobili ceduti alle banche (Art. 8 Legge n. 155 del 22 ottobre 2024)

L'articolo 8 della Legge n.155 del 22 ottobre 2024 ha previsto una deroga all'art. 55 della Legge n.166/2013, per i periodi d'imposta 2024 e 2025 prevedendo l'esenzione fiscale della plusvalenza realizzata secondo quanto dallo stesso definito.

Per la ripresa fiscale della plusvalenza o minusvalenza può essere utilizzato un rigo generico delle riprese in aumento per le minusvalenze e delle riprese in diminuzione per le plusvalenze indicando nel testo del rigo il riferimento normativo.

4.3. Modifica del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero dal trust di cui all'art. 6 della Legge 17 marzo 2005 art. n.38 (modifica con art. 35 della Legge 3 marzo 2025 n. 30)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che il disposto normativo di cui all'art. 6 Legge n. 38/2005, relativamente al credito di imposta per i redditi prodotti all'estero dal trust (art. 10 L. n. 132/2023) è stato modificato come segue: "Le imposte assolute all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust sono detraibili dalle imposte sul reddito dovute dal trust a norma della Legge n.166/2013 e successive modifiche, nel limite stabiliti dall'articolo 5, commi 1, 2 e 2 bis della presente legge."

Il calcolo del credito d'imposta per i trust segue le disposizioni dell'art. 44 della legge 166/2013.

5. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17 e art. 32 della L. n.30/2025).

L'art. 32 della Legge n.30/2025 ha integrato l'art.4 della Legge n.207/2021 (IRAFE) introducendo il comma 8-bis che sancisce il diritto al rimborso dell'imposta IRAFE versata e non dovuta. La presentazione della dichiarazione DAPEF con saldo IRAFE a credito equivale a domanda di rimborso e verrà accreditato sulla San Marino Card, fatto salve eventuali compensazioni con altri debiti sul Conto fiscale.

Per le disposizioni operative si rimanda alle disposizioni riportate nelle circolari già emanate in precedenza di seguito elencate:

- circolare n.4/2021 prot. 69834/2021 emessa il 24 giugno 2021 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- circolare n.5/2021 prot. 130982/2021 emessa il 9 dicembre 2021 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- paragrafo n.6 della circolare prot. 28907/2022 emessa il 24 marzo 2022 dall'Ufficio Tributario;
- circolare n.1/2022 prot. 70365/2022 emessa il 21 luglio 2022 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- paragrafo n.6 della circolare prot. 33464/2023 emessa il 30 marzo 2023 dall'Ufficio Tributario;
- paragrafo n.3 della circolare prot. 49584/2023 emessa il 17 maggio 2023 dall'Ufficio Tributario;
- circolare prot. N. 61702/2022 emessa il 27 giugno 2022 dall'Ufficio Tributario.

5.1. Chiarimenti per la compilazione della Dichiarazione DAPEF in materia di "Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti" ai sensi del D.D. n.138/2024

Il D.D. n.138/2024, oltre a quanto già indicato al paragrafo 2.4, ha introdotto all'art. 2 lett. uu) la definizione di

"«**token di strumento finanziario**»: strumento finanziario di cui **all'Allegato 2** della Legge n.165/2005 e successive modifiche, in forma tokenizzata", definizione poi ulteriormente dettagliata dall'art. 26 del medesimo Decreto, che modifica la L.165/2005 prevedendo che "5. La lettera qq), del comma 1

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

dell'articolo 1 della LISF è così sostituita: **"qq) "strumenti finanziari": strumenti in forma cartacea, dematerializzata o tokenizzata di cui all'Allegato 2".**

Si desidera pertanto porre l'attenzione modifica intervenuta sull'**Allegato 2 della LISF L.165/2005** e successive modifiche ed integrazioni, che *al paragrafo n.3 "AMBITO OGGETTIVO" della circolare n.4/2021 -Dipartimento Finanze e Bilancio (DAPEF) del 9 dicembre 2021, protocollo n.130982/2021,* viene citato quale riferimento per l'identificazione degli strumenti finanziari **posseduti** all'estero assoggettati ad obbligo dichiarativo DAPEF.

Tuttavia, è necessario precisare che, poiché l'art.1 (*Finalità e ambito soggettivo*) del D.D. n.29/2022 (DAPEF) riconduce gli obblighi dichiarativi *"delle attività patrimoniali, finanziarie e delle quote societarie possedute all'estero (...) ai fini di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi ovunque prodotti"* e che, come già chiarito al paragrafo 2.4 della presente Circolare, **il trattamento fiscale di cui all'art.30 del D.D. n.138/2024 avrà decorrenza dal periodo di imposta 2025** (ai sensi dell'art. 37 del medesimo Decreto Delegato), **il possesso all'estero di token di strumenti finanziari** così come definiti in apice, **dovrà essere dichiarato nella dichiarazione DAPEF presentata a partire dal periodo d'imposta 2025, e con riferimento alle disponibilità verificate alla data del 31 dicembre 2025.**

6. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P), si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. n. 135846/2014 del 05 dicembre 2014, Prot. n. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. n. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot. n. 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. n. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. n. 45684/2020 del 29 maggio 2020, Prot. n. 35260/2021 del 30 marzo 2021, Prot. N. 28907/2022/DIRC del 22 marzo 2022, Prot. 33464/2023/DIRC del 30 marzo 2023, prot n. 32827/2024/DIRC del 28 marzo 2024 e con le integrazioni indicate nella presente circolare.

Si ricorda che le circolari sopra richiamate sono visionabili dal sito www.gov.sm, accedendo ai servizi online della Pubblica Amministrazione, al servizio IGR-Imposte Dirette – Patrimoniale, selezionando l'area download.

I servizi del settore imposte dirette rimangono a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Avv. Davide Gasperoni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm